



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
11/131/CR5a/C4

DOCUMENTO IN MATERIA DI VITA TECNICA DEGLI IMPIANTI A FUNE

Le Regioni intendono porre nuovamente all'attenzione del Governo una problematica già affrontata all'inizio dell'anno in corso, sintetizzata nella proposta di norma approvata dalla Conferenza delle Regioni del 10 febbraio 2011 e purtroppo tuttora irrisolta.

La questione riguarda il settore degli impianti a fune adibiti a servizi di pubblico trasporto, in particolare la determinazione della vita tecnica degli stessi (vale a dire il periodo di tempo in cui può essere mantenuto in esercizio), operata dal D.M. 2 gennaio 1985, il quale prevede scadenze temporali che variano a seconda della tipologia di impianto.

Al termine di tali scadenze, gli impianti in oggetto devono essere integralmente sostituiti o sottoposti a revisioni, con una serie di effetti negativi.

In primo luogo, l'anticipata e integrale sostituzione degli impianti comporta un notevole dispendio di risorse economiche per le società che ne hanno la gestione, aggravando la già delicata fase che il settore funiviario sta attraversando in ragione della congiuntura economica negativa e della carenza dei finanziamenti pubblici specifici da destinarvi, oltre che avere impatti negativi sull'ambiente, legati allo smaltimento degli impianti in argomento.

Va evidenziato, al riguardo, che la normativa italiana prevede già costose revisioni che interessano sia l'intero corpo dell'impianto che singole componenti dell'impianto stesso. Pertanto, si possono verificare casi in cui l'impianto debba essere sostituito nonostante sia trascorso un breve lasso di tempo dall'ultima revisione e/o sostituzione di sue componenti.

In secondo luogo, la c.d. vita tecnica dell'impianto non è uniformemente disciplinata sul territorio nazionale (ad esempio, il concetto di durata della vita tecnica non è adottato nella Provincia autonoma di Bolzano), né è prevista dalla normativa europea nel frattempo entrata in vigore anche in Italia.

La direttiva europea 2000/9/CE, recepita con il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, ha prodotto una sostanziale evoluzione della normativa tecnica del settore, ad iniziare dalla fase progettuale degli impianti, prevedendo l'analisi di sicurezza, l'individuazione dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza, la certificazione dei

medesimi sottosistemi e componenti di sicurezza da parte degli Organismi Notificati e la conseguente marcatura CE.

La mancata uniforme applicazione sul territorio nazionale della normativa in argomento, nonché il mancato adeguamento alla regolamentazione europea produce forti effetti distorsivi per la concorrenza, a favore di regioni (italiane ed europee) le quali, potendo usufruire di normative meno rigide, hanno oneri di ammortamento degli impianti molto meno gravosi e conseguentemente costi di esercizio maggiormente competitivi.

Quanto innanzi ha portato all'approvazione, da parte della Conferenza delle Regioni del 10 febbraio u.s., di una proposta normativa intesa a uniformare la disciplina in parola, nel senso di prevedere che gli impianti di cui si tratta, indipendentemente dal loro anno di costruzione, se sottoposti a particolari visite e verifiche periodiche a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mantenendo, quindi, i previsti standard di sicurezza stabiliti dal Ministero medesimo, possono essere mantenuti sempre in esercizio.

Tale richiesta, tuttavia, ad oggi non è ancora stata recepita in alcun provvedimento normativo.

In quella sede le Regioni avevano chiesto, in subordine, in ragione dell'urgenza e nelle more dell'adeguamento normativo richiesto, un'ulteriore proroga dei termini di scadenza di cui al D.M. 2/01/1985, da accordare anche agli impianti che non hanno usufruito di benefici pubblici.

Una prima proroga era già stata concessa dall'art. 145, co. 6, della legge 388/2000 (un anno per gli impianti che avevano usufruito dei benefici di cui alla legge n. 140/99, relativa al Fondo per l'innovazione degli impianti a fune), e dall'art. 31, co. 1, della legge 166/2002 (due anni e ampliamento della gamma di benefici pubblici, statali, regionali o di enti locali, presupposto per la concessione della dilazione).

Tale richiesta fu parzialmente accolta dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione del decreto-legge n. 225/2010 (c.d. 'Milleproroghe'), ma in maniera confusa e lacunosa.

La norma, innanzi tutto, fa riferimento alla legge n. 388/2000 e non alla legge n. 166/2002, creando ulteriore confusione in tale materia. Inoltre, prevede una scadenza temporale fissa per termini che, al contrario, variano in funzione della data di messa in esercizio di ciascun impianto. Infine, la proroga riguarda solo gli impianti che hanno già usufruito di una prima proroga, mentre agli impianti che non hanno usufruito di alcuna proroga si applica la normativa vigente.

In sintesi, a seguito di chiarimenti da parte dello stesso Ministero per le infrastrutture e trasporti, è stato puntualizzato che le nuove scadenze sono:

- 31 marzo 2011, slittata al 31 dicembre 2011 grazie ad apposito d.P.C.M., per gli impianti a fune che abbiano già beneficiato della proroga, scaduta entro il 15 marzo 2011 (art. 1, comma 1);
- 30 aprile 2012, per gli impianti che, in virtù della proroga, sarebbero giunti a scadenza oltre il 31 marzo 2011 (art. 1, comma 2-quinquies).



In conclusione, attesa l'imminente scadenza temporale fissata dalla legge n. 10/11 e in considerazione della persistenza delle problematiche su descritte, le Regioni chiedono al Governo:

- i) riguardo al primo profilo (concetto di vita tecnica), di adottare un provvedimento normativo che, in conformità alla disciplina applicata sul territorio europeo e in parte del territorio nazionale italiano, superi il concetto di scadenza della vita tecnica dell'impianto a fune, subordinandolo ad apposite verifiche e revisioni secondo criteri stabiliti dallo stesso Ministero delle infrastrutture e trasporti con proprio decreto, analogamente a quanto proposto con la nota del 10 febbraio 2011: "*1. I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, degli ascensori, delle scale mobili e degli impianti assimilabili, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro il*".
- ii) riguardo al secondo profilo (necessità di una proroga differenziata a seconda delle diverse scadenze degli impianti), di adoperarsi affinché, nel primo provvedimento legislativo utile, siano inserite le seguenti disposizioni:
 1. La ventisettesima riga della tabella 1, prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, è soppressa.
 2. All'articolo 31, comma 1, ultimo periodo, della legge 1° agosto 2002 n. 166, le parole "*..con i benefici di cui all'art. 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali..*" sono eliminate e le parole "*due anni*" sono sostituite dalle parole "*quattro anni*".
- iii) di istituire un gruppo di lavoro congiunto tra rappresentanti dei Ministeri interessati e rappresentanti delle Regioni per la revisione del Decreto Ministeriale 2 gennaio 1985.

Roma, 21 dicembre 2011

